

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 14 giugno 2000, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo:*

## Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

### TITOLO I REGOLAZIONE DEI MERCATI

#### CAPO I INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

##### Art. 1.

*(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)*

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della re-

sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di indicare su opuscoli, materiale promozionale e annunci pubblicitari riguardanti le polizze assicurative, i premi annuali di riferimento di cui al comma 3, relativi all'ambito territoriale del mezzo di diffusione utilizzato, indicando altresì la durata dell'offerta.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, i premi applicati per tutte le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

3. Sono definiti «premi annuali di riferimento» quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di peso totale a terra di 18 tonnellate, con percorrenza annua non superiore a 70.000 chilometri;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clau-

sola *pejus-0*, per un veicolo di peso totale a terra di 44 tonnellate, con percorrenza annua non superiore a 110.000 chilometri.

4. L'assicuratore che stipula una polizza RC Auto non può obbligare il contraente assicurato alla stipula di altre tipologie di polizza.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nei periodi compresi tra il 1° e il 10 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, e tra il 1° e il 10 aprile, per il semestre luglio - dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 3, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

## Art. 2.

### (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,

sono estese alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281.

#### Art. 3.

*(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)*

1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla ri-

chiesta l'assicurato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

#### Art. 4.

*(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)*

1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

#### Art. 5.

*(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare

l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie inte-

grazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi».

2. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulte-

riore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro professionista è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto».

Art. 6.

*(Ricorsi)*

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma

1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

CAPO II

INTERVENTI NEI SETTORI  
AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA  
E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 7.

*(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola della Unione europea, a:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni naturali del territorio, istituendo e valorizzando i distretti agroalimentari, rurali ed ittici ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori anche mediante incentivi alla riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva, biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, sviluppando sistemi di controllo e di tracciabilità degli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione del-

l'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

#### Art. 8.

##### *(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive anche attraverso l'introduzione di forme societarie specifiche;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse che, in rapporto alla complementarietà alle attività agricole principali, svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, sono dirette sia alla produzione di pro-

dotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali sia alla fornitura di beni e servizi;

*d)* previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *i)* e *t)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

*e)* promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, anche riordinando le norme successorie relative ai fondi rustici e ai beni aziendali, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, incentivando l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

*f)* promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

*g)* fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

*h)* riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

*i)* previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extra-agricole quando queste ultime siano complementari all'attività agricola principale e siano svolte in seno all'azienda agricola ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la pre-

visione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

*l)* razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

*m)* garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

*n)* sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

*o)* promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

*p)* revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

*q)* revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la

trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

r) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori;

s) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

t) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

u) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità;

v) incentivazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro, dello sviluppo occupazionale nel settore agricolo e della pesca anche legato alla politica di valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari e al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi;

z) incentivazione dell'imprenditoria giovanile;

aa) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

bb) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

cc) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

dd) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;

ee) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni.

2. I testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, comprendono anche i testi unici compilativi previsti nelle predette materie dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e le disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

3. I termini per l'emanazione dei testi unici di cui al comma 2 sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I testi unici di cui al comma 2 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 9.

##### *(Programma di investimenti per l'informatizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso)*

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, a favore del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso, sono riconosciute, nello stesso limite massimo di lire 6 miliardi, nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei propri compiti istituzionali. Con decreto di natura non regolamentare i Ministri dell'industria,



del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

##### Art. 10.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)*

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel spa, di non meno di quindicimila MW di capacità produttiva di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è cliente idoneo ogni cliente finale, come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh.

3. Restano impregiudicati i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

##### Art. 11.

*(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso».

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le imprese di cui al comma 2 non possono avvalersi delle informazioni, dei sussidi economici e della loro organizzazione aziendale per esercitare, in proprio o tramite società collegate o partecipate, attività nei mercati deregolamentati collegati a quelli in cui esse stesse operano in oggettiva posi-

zione dominante. L'avvio di attività, la creazione di società o l'acquisizione di quote in società operanti nei mercati collegati a quelli nei quali le imprese di cui al comma 2 operano, è sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità. L'Autorità, nei casi di presunta violazione delle disposizioni del presente comma, esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata violazione, le imprese sono soggette alle sanzioni di cui all'articolo 15».

TITOLO II  
INCENTIVI E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO  
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 12.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge 27  
febbraio 1985, n. 49)*

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli

aiuti alle piccole e medie imprese, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo».

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori isti-

tuzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5».

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 feb-

braio 1985, n. 49, così come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

### Art. 13.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge  
8 agosto 1985, n. 443)*

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: «la responsabilità limitata e».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organici deliberanti della società».

3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,» e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in lire 18 miliardi

per il 2000 e lire 36 miliardi annue a decorere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 14.

*(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI)*

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti competenti

comunicano all'ufficio del registro delle imprese, per l'iscrizione nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera *d*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, i dati relativi alle concessioni ed erogazioni degli incentivi alle imprese, secondo modalità stabilite con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità per il trasferimento dei dati necessari alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e al comma 2 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 costituisce rifiuto di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale nonché causa di risoluzione delle convenzioni stipulate dall'amministrazione pubblica competente con società o enti per le attività connesse alla gestione degli interventi.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 15.

*(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di imprese turistiche)*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2. Alle imprese turistiche si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta alle imprese turistiche osservano i principi di speditezza, unicità e semplificazione. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia riconducendo ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'obbligo di iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, previsto per le imprese turistiche dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso.

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole «0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

Art. 16.

*(Agevolazioni per l'informazione al consumatore)*

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educa-

zione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

*(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)*

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione

delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di riscrittura delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

Art. 18.

*(Realizzazione di opere autostradali)*

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Gli articoli da 37-*bis* a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

CAPO II

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE  
IMPRESE

Art. 19.

*(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: «enti pubblici,» sono inserite le seguenti: «da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «e di *factoring*» sono sostituite dalle seguenti: «, di *factoring* e di *general trading*».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive

modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:

«6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.».

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi *export* a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi *export*, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

CAPO III

MISURE DI INTERVENTO NEL  
SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 20.

*(Contributo per l'acquisto  
di ricevitori - decodificatori)*

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore - decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda via Internet è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

Art. 21.

*(Contributi a favore delle emittenti  
televise locali)*

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nel 2000, di lire 164,8 miliardi nel 2001, e di lire 101,7 miliardi nel 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.



CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE  
INFRASTRUTTURE INTERMODALI

Art. 22.

*(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)*

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato

tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta

giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

#### CAPO I APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 23.

*(Norme applicative)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE